

C.n.f. - avvocato - pubblicità informativa su autobus

Quesito del COA di Ancona: è lecito fare pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (ad es., pulmino o autobus)? Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 12

Si chiede se sia possibile da parte di un iscritto all'albo utilizzare forme di comunicazione e di informazione pubblicitaria aderendo ad un progetto di pubblica utilità denominato "progetto mobilità garantita", concretizzandosi tale fattispecie nel noleggio di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) attrezzato per il trasporto di anziani, diversamente abili o persone con difficoltà motorie, ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale.

La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini.

Né la normativa di cui all'art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l'art. 17 del nuovo Codice Deontologico, in corso di pubblicazione.

Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all'oggetto dell'informazione, che deve limitarsi all'oggetto dell'attività professionale, alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale, all'organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell'informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).

Sotto tale ultimo profilo l'indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente contenuto lecito dell'informativa mentre l'utilizzazione di uno spazio "pubblicitario" sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva.

Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l'autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 12